



COMUNE DI CAPRESE MICHELANGELO  
PROVINCIA DI AREZZO  
Via Capoluogo n. 87, 52033 CAPRESE MICHELANGELO (AR)

## ORDINANZA N° 4 DEL 21-04-2020

### TAGLIO DI PIANTE IN PROSSIMITÀ DI STRADE ED AREE PUBBLICHE

#### IL SINDACO

CONSTATATA la presenza di molte piante di alto fusto, radicate lungo il ciglio delle strade pubbliche presenti sul territorio di questo Comune, le quali risultano essere spesso ammalorate suscettibili di caduta o collocate in posizioni pericolose in quanto i rami, protendenti sulla sede viabile, limitano la visibilità e nascondono i segnali stradali interferendo, quindi, con la corretta funzionalità della strada.

CONSIDERATO:

*Che* tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, delle strade pubbliche rappresentando di fatto un grave pericolo per la circolazione stradale soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti raffiche di vento o copiose nevicate che interessano il territorio Comunale;

*Che*, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepi e piante invadenti o di scarpate non correttamente sfalciate.

RITENUTO necessario tutelare la pubblica incolumità mediante l'abbattimento e/o potatura di tutte le piante o arbusti che generano pericolo ed ostacolo la circolazione.

Visto l'articolo 16 "Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., che al comma 1, punto c) vieta di "impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni, ovvero recinzioni".

Visto l'art. 29 "Piantagioni e siepi" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., che fa obbligo ai "proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondano la segnaletica e che compromettano leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie".

Visto l'art. 30 "fabbricati, muri ed opere di sostegno" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i..

Visto l'art. 31 "manutenzione delle ripe" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i..

Visto l'art. 26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16/12/1993, n. 495.

Visto l'articolo 2 "definizione e classificazione delle strade".

Atteso che a norma dell'art. 26, comma 6 D.P.R. 16/12/1992, n. 495 la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere

inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 (sei) metri.

Visto gli 892 e successivi del Codice Civile.

Visto l'articolo 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Viste le leggi 07/08/1990 n. 241 e 11/02/2005 n. 15 e s.m.i..

RITENUTO di dover procedere all'adozione di Ordinanza in merito al taglio delle piante lungo i bordi delle strade ed aree pubbliche, e ciò anche al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, in considerazione di fattori di rischio conseguenti a cattive condizioni atmosferiche.

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito.

## ORDINA

**A tutti i proprietari e conduttori di terreni e/o aree confinanti con strade regionali, provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, parcheggi pubblici o di uso pubblico esistenti in tutto il territorio del Comune, di provvedere entro 60 (sessanta) giorni a quanto di seguito specificato:**

- a) taglio di tutte le piante esistenti e di ogni alberatura che per essiccamento o forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione stradale, anche in previsione di eventi meteorologici intensi, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della pubblica circolazione dei veicoli e dei pedoni;**
- b) potatura regolare di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadano i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale;**
- c) rimozione immediata dalla sede stradale, dalle fossette, cigli, muretti limitrofi ed aree pubbliche di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi.**

## DISPONE

di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, sul sito internet e l'affissione nei luoghi pubblici nel territorio comunale; di trasmettere l'ordinanza, anche ai fini di vigilanza per l'esecuzione della presente a:

- *Servizio Associato di Polizia Municipale dell'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina*
- *Provincia di Arezzo;*
- *Comando Stazione di Carabinieri di Caprese Michelangelo;*

## AVVERTE

1. Le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo che nella caduta non provochino danni a persone o a cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro non potrà né essere accatastato né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche.
2. È fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada, di procedere alla installazione di relativa segnaletica a norma di Legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso, ed inoltre di acquisire

dagli enti preposti ogni autorizzazione e nulla osta necessario alla realizzazione dell'intervento.

3. Chiunque violi le disposizioni dell'art. 29 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma prevista (da € 173,00 ad € 695,00).

4. L'Amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio di dette opere, a spesa degli obbligati, ove non fossero volontariamente eseguite entro il termine predetto.

5. Fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza.

6. In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del codice della strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

7. Che il taglio delle alberature dovrà essere subordinato al rispetto della normativa vigente per quanto riguarda l'aspetto autorizzativo.

### **RICORDA CHE**

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Caprese Michelangelo, 21/04/2020

IL SINDACO  
Claudio Baroni